


*La replica del Mef al Centro studi del Consiglio nazionale ingegneri*

## Partita Iva senza scampo *L'obbligo anche per attività professionali spot*

DI GABRIELE VENTURA

**P**er lo svolgimento dell'attività professionale è sempre necessaria l'apertura della partita Iva. Indipendentemente da durata e compenso, infatti, qualora l'attività svolta rientri tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi sono considerati redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina. Lo ha chiarito il ministero dell'economia e delle finanze con una nota (prot. 4594 del 25 febbraio 2015) emanata in risposta a un documento del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri sulle prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad albi. Attività che, al contrario, secondo il Cni non sarebbero soggette all'obbligo di apertura della partita Iva (si veda *ItaliaOggi* del 6 febbraio scorso). In particolare, il riferimento del Mef è a due

note diramate dal Cni: la prima (n. 488 del novembre 2014) contiene un approfondimento in merito alle cosiddette prestazioni occasionali rese da quei professionisti per i quali l'attività professionale rappresenti un di più rispetto a una primaria attività lavorativa legata a rapporti di lavoro subordinato in qualità di dipendenti pubblici o privati; la seconda (n. 31/2015) si è invece resa necessaria per via delle numerose richieste di chiarimento ricevute dal Consiglio nazionale. Fatto sta che, secondo il Cni, l'iscritto all'albo che non esercita in modo abituale attività di lavoro autonomo, con regolarità, sistematicità e operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale (che ne presenti le caratteristiche tipiche) senza la necessità di disporre di una partita Iva. Nella nota, però, il Mef richiama quanto



disposto, in particolare, dal Tuir, che disciplina anche i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis), qualificandoli come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, anche se percepiti in relazione a collaborazioni a progetto, o in relazione a collaborazioni occasionali (che non sono altro che modalità di svolgimento delle collaborazioni continuative). In particolare, la normativa prevede, in questo senso, due diverse tipologie di redditi: quelli derivanti da rapporti tipici di collabo-

razione coordinata e continuativa, che sono tassativamente elencati dallo stesso Tuir; quelli derivanti da rapporti atipici, nei quali rientrano invece quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto all'interno di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi e con retribuzione periodica prestabilita. Perché i redditi rientrino in questa seconda categoria, però, specifica la nota del Mef, la norma prevede che è «necessario verificare che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nell'oggetto dell'arte o della professione, di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir». In tale ipotesi, infatti, «i relativi proventi saranno attratti nel reddito di lavoro autonomo prodotto dal professionista e determinato ai sensi del successivo articolo 54 del Tuir».

